

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1532

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CORVINO, BORRONI, DI BELLA,
SCRIVANI, BARBIERI, DI MAIO, ORLANDO e LONDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1995

Norme per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura
biologica

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della X e XI legislatura la Commissione agricoltura della Camera dei deputati affrontò il tema della regolamentazione e dell'incentivazione dell'agricoltura biologica in Italia. Diversi gruppi parlamentari avanzarono proposte di legge in materia che costituirono la base di riferimento per la formulazione di un testo unificato che, nella parte specificamente riferita alle tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici, corrispondeva sostanzialmente alle esigenze di quel segmento produttivo.

Tuttavia il regolamento CEE n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ed il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 338, che recepisce le normative comunitarie ed individua gli organismi di controllo, impongono al legislatore di indirizzare la propria azione verso la definizione di un adeguato quadro di riferimento. In particolare ci riferiamo alle forme di incentivazione pubblica, alla necessità di omogeneizzare la legislazione europea, nazionale e regionale, ed al controllo delle produzioni biologiche, agricole e zootecniche nonché dei prodotti trasformati.

È indispensabile ed improcrastinabile definire organicamente la materia affinché le figure impegnate nella «filiera del biologico» abbiano riferimenti per le loro azioni ed i consumatori possano avere sufficienti certezze.

Oggi sono finalmente superati il caos delle denominazioni (biologico, organico, naturale, eccetera) e gli atteggiamenti pionieristici e volontaristici dei produttori. I produttori biologici sono imprenditori singoli od associati che agiscono in un mer-

cato limitato ma fiorente. Pertanto le regole, necessariamente chiare e certe, sono indispensabili. Non c'è dubbio che il citato regolamento comunitario abbia apportato maggiore chiarezza anche se esso riguarda soltanto le produzioni vegetali e non quelle zootecniche ed i prodotti trasformati.

Le leggi regionali sino ad ora approvate autorizzano o vietano tecniche diverse tra loro. Il quadro è dunque assai frammentato ed il regolamento comunitario non risolve gli aspetti più controversi della materia. Con il presente disegno di legge si individuano alcune soluzioni a quei problemi non ancora pienamente risolti, quali il «marchio», il «controllo», la regolamentazione dei prodotti vegetali trasformati, del comparto viticolo, olivicolo e dei prodotti zootecnici.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di individuare alcune norme che, a partire dal parziale sostegno pubblico ai progetti aziendali ed interaziendali di agricoltura biologica, determinino maggiori certezze per tutta la filiera produttiva e per i consumatori.

L'articolo 1 detta i principi generali in materia di produzioni biologiche ai quali le regioni devono uniformarsi.

L'articolo 2, riguardante le finalità della legge, contempla il carattere economico-reddituale dell'agricoltura biologica e della sua integrazione territoriale ed ambientale. Stabilisce un legame tra la necessità della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie e la redditualità del settore produttivo. Anche l'integrazione territoriale viene individuata come valore positivo, conseguibile senza alcuna rinuncia, ma attraverso la corretta pratica dell'agricoltura biologica.

L'articolo 3 nel richiamare il regolamento CEE n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991 definisce i metodi biologici di

produzione agricola o di allevamento zootecnico, indica i requisiti necessari perchè un'impresa di produzione e di trasformazione possa definirsi «biologica», definisce i requisiti del prodotto «biologico». Per quanto attiene la trasformazione, l'articolo si limita ad indicare l'adeguatezza dei «materiali» e l'idoneità dei «processi», rinviando la trattazione analitica e puntuale al regolamento previsto dall'articolo 8.

Tutti gli aspetti relativi alla commercializzazione del «prodotto biologico», sia all'ingrosso che al dettaglio, comprese le indicazioni che devono essere riportate sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti, nonchè le caratteristiche di confezionamento, sono regolamentate dagli articoli 4 e 5.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo dell'applicazione sui prodotti «biologici» di un marchio unico, un marco che riproduca un simbolo di chiara identificazione del prodotto «biologico» definito dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Questo articolo stabilisce anche le modalità di rilascio del marchio.

L'elemento innovativo che risponde alle concrete esigenze degli operatori del settore è introdotto con l'articolo 7 che dispone l'istituzione, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di un Fondo per l'agricoltura biologica a sostegno finanziario delle attività di produzione biologica.

L'articolo 7 definisce, inoltre, le procedure per accedere a tale Fondo ed il ruolo delle regioni. L'entità degli stanziamenti, fissata in lire 100 miliardi per il 1995 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con la relativa copertura è indicata dall'articolo 14. Nel definire le agevolazioni contributive sull'attività di agricoltura e di zootecnica biologica, si ritiene utile prevedere un diverso trattamento tra imprese biologiche e imprese in stato di conversione biologica. Tale diversità trova origine nelle oggettive condizioni di svantaggio produttivo rinvenibili nelle imprese nel periodo della «conversione» e dalla valenza di stimolo alla «conversione», così come auspicata nelle finalità del presente disegno di legge.

Il disegno di legge prevede all'articolo 8, un regolamento di esecuzione che dovrà essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame. Con il medesimo articolo 8 vengono definite le procedure per la predisposizione di tale regolamento, deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la cui elaborazione, oltre al parere obbligatorio delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si prevede un ampio coinvolgimento dei soggetti interessati: enti ed istituti pubblici, nonchè associazioni di categoria riconosciute dall'articolo 9. In proposito si fa notare che, oltre a distinguere tra associazioni subregionali, regionali ed interregionali, e prevedere la costituzione di consorzi nazionali, si affidano alle regioni le modalità per il riconoscimento dei primi due tipi di associazione ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quelle per le altre due. L'articolo 9 riconosce inoltre la personalità giuridica di diritto privato di queste associazioni.

Il regolamento di esecuzione, secondo quanto stabilisce l'articolo 8, dovrà anche dare attuazione alla normativa comunitaria in materia. Un altro elemento innovativo introdotto con il presente disegno di legge è l'istituzione, prevista dall'articolo 10, dell'Albo delle imprese biologiche agricole e di trasformazione dei prodotti, diversificato secondo le diverse caratteristiche delle imprese. Tale albo, istituito presso le regioni e le province autonome, introduce un ulteriore elemento di garanzia e di tutela per le imprese e per i consumatori. Infatti, gli organi competenti per la tenuta dell'Albo hanno il compito di verificare l'esistenza dei requisiti ed il rispetto degli obblighi richiesti per l'iscrizione e possono, nei casi indicati, procedere alla cancellazione dall'Albo dell'impresa che non risultasse in regola. Il controllo sull'attuazione delle norme contenute nel presente disegno di legge e del regolamento di esecuzione è disciplinato dall'articolo 11.

L'articolo 12 consente di uscire da una trattazione tradizionalmente generica ed approssimativa delle tematiche inerenti al comparto dell'agricoltura biologica. La previsione dell'attivazione di servizi altamente qualificati per lo svolgimento delle tecniche tipiche dell'agricoltura biologica, della trasformazione e conservazione dei prodotti biologici contribuisce concretamente a superare quei tratti evanescenti che ancora permangono e che limitano le consistenti potenzialità del settore.

Si vuole per l'agricoltura biologica quell'attenzione, tuttora insufficiente o addirittura assente, da parte del mondo della ricerca, della sperimentazione, della divul-

gazione tecnico-scientifica e della assistenza tecnica specialistica.

Il presente disegno di legge, al riguardo, indica i vari livelli istituzionali che dovranno farvi fronte. Il disegno di legge individua anche le sanzioni: all'articolo 13 si prevede, infatti, nel caso siano riscontrate violazioni delle norme relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici e quando queste non costituiscono reati più gravi, il pagamento di una multa pari a cinque volte il valore della vendita al dettaglio del prodotto e comunque non inferiore ai 2 milioni di lire. È anche prevista la possibilità di procedere alla confisca od al sequestro del bene.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Valenza normativa)

1. Le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato in materia di produzioni biologiche, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in conformità alle norme della presente legge ed alle norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge ha come fine il miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie e la produzione dei redditi tramite il riconoscimento e la tutela dei prodotti ottenuti con le tecniche di produzione biologiche.

2. Lo Stato e le regioni adottano tutte le opportune iniziative per ridurre progressivamente l'uso di pesticidi e di concimi chimici nonché il massiccio impiego di risorse energetiche in agricoltura, al fine di favorire la crescita di una agricoltura integrata con il territorio ed informata alla necessità della salvaguardia del suolo e delle risorse naturali.

Art. 3.

(Oggetto)

1. La presente legge detta le norme per lo sviluppo e la salvaguardia dell'agricoltura biologica, recependo i principi e le norme

di cui al regolamento CEE n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991.

2. Ai fini della presente legge:

a) per «agricoltura biologica» si intendono i metodi di produzione agricola o di allevamento zootecnico basati su tecniche di produzione che rispettano i naturali processi biologici, vegetali ed animali, e che riducono od annullano il ricorso a sostanze chimiche di sintesi;

b) per «impresa agricola biologica» si intende l'impresa agricola o zootecnica che da almeno due anni opera utilizzando esclusivamente le tecniche di produzione di cui alla lettera a) e specificamente indicate dal regolamento di cui all'articolo 8;

c) per «unità produttiva biologica» si intende l'unità produttiva dell'impresa agricola o zootecnica, territorialmente e materialmente individuata, distinta rispetto ad altri comparti dell'impresa quanto a disposizione territoriale, collocazione degli impianti, processo produttivo, magazzinaggio e contabilità, sulla quale si operi da almeno due anni utilizzando esclusivamente le tecniche di produzione indicate alla lettera a) e dal regolamento di cui all'articolo 8;

d) per «impresa di trasformazione biologica» si intende l'impresa che lavora, trasforma, conserva prodotti di imprese biologiche o di unità produttive biologiche in specifici stabilimenti o in individuate e separate linee di lavorazione, attraverso tecniche che non modificano le caratteristiche dei prodotti utilizzando adeguati materiali ed idonei processi come individuati dall'articolo 4 e dal regolamento di cui all'articolo 8 e che, in ogni caso, garantiscono l'igiene e la sanità dei prodotti;

e) per «prodotto biologico» si intende il prodotto agricolo o zootecnico idoneo alla alimentazione umana ai sensi delle leggi vigenti, ottenuto da imprese agricole biologiche o da unità produttive biologiche e trasformato presso le imprese di trasformazione biologica.

Art. 4.

(Garanzie per la commercializzazione)

1. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge può essere com-

mercializzato come «prodotto biologico» esclusivamente il prodotto delle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 10, rispondente ai requisiti di produzione, conservazione, trasformazione e presentazione stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 338, e, per le imprese iscritte non integralmente biologiche, proveniente da unità produttive biologiche dichiarate ai fini dell'iscrizione all'Albo. Tale prodotto deve riportare sull'etichetta o sulla confezione, ad integrazione di quanto previsto dalle leggi vigenti, la dizione chiaramente leggibile di «prodotto biologico», la denominazione e la sede dell'impresa produttrice e, nel caso questa svolga attività di trasformazione di tali prodotti, il luogo di produzione, la data di produzione, di confezionamento e di scadenza. Può essere riportata una breve descrizione delle tecniche colturali o di allevamento adottate in esecuzione del regolamento di cui all'articolo 8. È fatto obbligo di indicare sull'etichetta l'organismo di controllo.

2. Ove si tratti di prodotto sfuso, la dizione «prodotto biologico» deve figurare sull'etichetta degli imballaggi chiusi nei quali i prodotti in questione devono essere condizionati e trasportati fino allo stadio della vendita al minuto.

3. La commercializzazione al dettaglio di prodotti biologici non è sottoposta a specifica autorizzazione e ad essa sono abilitati gli esercenti di imprese agricole e commerciali autorizzati ai sensi delle leggi vigenti per la vendita al dettaglio di prodotti di origine vegetale o di prodotti di origine animale.

4. La commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici è sottoposta, anche per esercenti di imprese commerciali già autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, a specifica autorizzazione delle autorità comunali competenti. Agli albi di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono aggiunte una sezione speciale per la vendita all'ingrosso di prodotti biologici di origine

vegetale ed una sezione speciale per la vendita all'ingrosso di prodotti biologici di origine animale.

5. Gli esercenti di imprese commerciali che commercializzano al dettaglio prodotti biologici unitamente ad altri beni sono tenuti a conservare, esporre e commercializzare tali prodotti in spazi specifici dell'esercizio commerciale da indicare con apposita dicitura.

6. A chiunque violi le norme del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13.

Art. 5.

(Confezionamento dei prodotti biologici)

1. La disciplina dei materiali e dei processi ammessi per il confezionamento dei prodotti biologici è stabilita dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 6.

(Marchio di riconoscimento)

1. Sui prodotti ottenuti secondo le disposizioni di cui alla presente legge si applica un marchio di riconoscimento.

2. Il marchio di cui al comma 1 deve riprodurre un simbolo di chiara identificazione adeguato alle finalità della presente legge e deve essere definito a cura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il marchio di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente dalle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 per i soli prodotti rientranti nella categoria individuata come «prodotto biologico» ai sensi della presente legge.

4. Il marchio di cui al comma 1 è rilasciato, con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, dalle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7.

(Fondo per l'agricoltura biologica)

1. Presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è istituito il Fondo per l'agricoltura biologica, finalizzato al sostegno finanziario delle produzioni agricole biologiche, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i programmi da ammettere a finanziamento, sulla base dei criteri individuati nel regolamento di cui all'articolo 8.

3. Il Fondo è ripartito, entro i sessanta giorni successivi al termine stabilito al comma 2, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I contributi in conto capitale imputabili al Fondo di cui al comma 1 non possono superare il 25 per cento per le imprese cooperative. Per le imprese in conversione i contributi possono essere elevati fino al 40 per cento per le imprese singole e fino al 70 per cento per le imprese cooperative.

5. Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse esclusivamente le imprese biologiche iscritte all'Albo di cui all'articolo 10, se del caso in riferimento esclusivo a specifiche unità produttive biologiche.

6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in lire 100 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

Art. 8.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mini-

stri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni e del Senato della Repubblica della Camera dei deputati, sentiti il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituzione nazionale della nutrizione, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consiglio nazionale delle ricerche e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 9, è adottato un regolamento, al fine di dare attuazione alla presente legge ed alle norme comunitarie vigenti in materia. Tale regolamento può essere modificato con la medesima procedura prevista per la sua adozione.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri di conformità per la produzione, la conservazione, la trasformazione, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti biologici;

b) gli obblighi delle imprese agricole biologiche, delle imprese agricole in conversione biologica, delle imprese aventi unità produttive biologiche, delle imprese di trasformazione biologica, delle associazioni e delle cooperative dei produttori biologici, in relazione a quanto disposto dalla presente legge;

c) le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 9.

(Associazioni e consorzi nazionali dei produttori e dei trasformatori biologici)

1. Le associazioni dei produttori biologici e le associazioni delle imprese di trasformazione biologica sono subregionali, regionali e interregionali.

2. Le regioni determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni subregionali e regionali, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, il quale determina comunque, per cia-

scun tipo di associazione: il numero minimo di aderenti, la superficie colturale minima destinata a produzioni biologiche ed il fatturato aziendale minimo.

3. Le associazioni interregionali sono riconosciute dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sulla base delle norme fissate con il regolamento di cui all'articolo 8.

4. Le associazioni di cui al comma 1 possono riunirsi in consorzi nazionali, riconosciuti con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, quando siano costituiti da almeno cinque associazioni regionali riconosciute.

5. Il riconoscimento di cui al presente articolo attribuisce alle associazioni ed ai relativi consorzi la personalità giuridica di diritto privato e li equipara ad ogni effetto alle associazioni di produttori agricoli di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni.

6. Le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare il sistema delle certificazioni e dei controlli in attuazione del regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 10.

(Albo delle imprese biologiche)

1. È istituito presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'Albo delle imprese biologiche suddiviso nei settori delle imprese agricole biologiche e delle imprese di trasformazione biologica. Sono iscritte all'Albo le imprese aderenti, per l'intera impresa o per specifiche unità produttive, alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 9 nonché quelle non aderenti che presentino per l'intera produzione dell'impresa o per specifiche unità produttive, domanda di iscrizione nella quale siano esplicitate le tecniche di produzione, il disciplinare di produzione e, se del caso, i dati relativi alle unità produttive interessate.

2. Le associazioni di produttori biologici sono tenute a comunicare all'Albo, di cui al comma 1, entro il termine massimo di

trenta giorni, le variazioni intervenute nella composizione delle imprese aderenti.

3. La cancellazione dall'Albo di cui al comma 1 è disposta in caso di:

a) estromissione dall'associazione di appartenenza o, per le imprese non aderenti ad associazioni, di dichiarazione di non conformità da parte dei soggetti preposti al controllo;

b) applicazione definitiva di una delle sanzioni di cui all'articolo 13;

c) accertamento amministrativo definitivo, in sede di controllo, fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, della non rispondenza delle imprese ai requisiti ed agli obblighi previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui all'articolo 8 e dagli statuti delle associazioni di appartenenza;

d) richiesta delle imprese.

4. La cancellazione dall'Albo per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 comporta la non reiscrizione per un periodo di tre anni.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco delle aziende iscritte all'Albo delle imprese biologiche ed in quello delle imprese di trasformazione biologica.

6. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 i prodotti, comunque rinvenibili, delle imprese cancellate dall'Albo sono confiscati.

Art. 11.

(Controlli e vigilanza)

1. Il controllo di conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 8 è esercitato sulla base di quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 338.

2. Ad integrazione delle competenze degli organi dello Stato preposti ai controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agro-alimentare, il Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali esercita nei confronti dei consorzi nazionali dei produttori e dei trasformatori biologici la vigilanza in ordine al regolare svolgimento delle attività espletate. La medesima vigilanza è esercitata dalle regioni sulle associazioni regionali e subregionali di produttori e trasformatori biologici e sulle imprese ad esse aderenti.

Art. 12.

(Ricerca ed assistenza)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire a carico dei rispettivi bilanci appositi servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le produzioni biologiche; individuano i laboratori pubblici abilitati all'esecuzione delle analisi di controllo e, ove necessario, provvedono ad istituire specifiche unità tecniche di riferimento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire corsi di specializzazione e di riqualificazione per costituire servizi tecnici specialistici per l'assistenza tecnica all'agricoltura biologica ai sensi del comma 1.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle attività di ricerca, promuove lo sviluppo delle tecniche tipiche dell'agricoltura biologica attuando progetti pluriennali di ricerca e di sperimentazione.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Chiunque produce, trasforma, confeziona, commercializza o comunque detiene a fini di vendita prodotti con la denominazione «prodotto biologico» in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la multa pari a cinque volte il valore di vendita al dettaglio dei prodotti medesimi e comunque non inferiore a lire due milioni. Ai fini di cui al pre-

sente articolo si applicano le norme vigenti in materia di sequestro e di confisca.

Art. 14.

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 7, pari a lire 100 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede, quanto agli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.